

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1702 del 21/03/2025
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Italmacero Srl - Modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, localizzato in Via Raimondo dalla Costa, 48/50, in Comune di Modena (MO) - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021 - Pratica ARPAE 34295/2023
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1779 del 21/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno MARZO 2025 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 e L.R. 13/2015 - Italmacero Srl - Modifica dell'Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, localizzato in Via Raimondo dalla Costa, 48/50, in Comune di Modena (MO) - Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021 - Pratica ARPAE 34295/2023

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la l. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

il Decreto 26 luglio 2022 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti";

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027;

PREMESSO CHE:

la ditta Italmacero srl, con sede legale in via Pica n. 47 in comune di Modena (MO), è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021, all'esercizio dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in in Via Raimondo dalla Costa, 48/50, in Comune di Modena (MO).

L'autorizzazione ha validità sino al 31/12/2030 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (comprensiva dei criteri specifici in presenza dei quali i rifiuti cessano di essere qualificati come tali (EoW), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 2 del D.Lgs. 152/06
- autorizzazione allo scarico di acque reflue degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.
- nulla-osta impatto acustico;

La ditta è attualmente autorizzata alle seguenti operazioni:

R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";

R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"

R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

D15 "Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)".

L'attività di recupero R3 consiste nel recupero dei rifiuti identificati con i codici EER 150101, 200101 e 191201 in conformità al DM 188/2020.

L'operazione di recupero R12 autorizzata consiste nella cernita/selezione manuale o meccanica (mediante l'impiego di nastro trasportatore) finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze. Per i codici EER 040222 e 150203 è inoltre autorizzata la triturazione.

VISTA:

l'istanza che la ditta ha presentato in data 05/09/2023, assunta agli atti con prot. ARPAE n.150884 per ottenere la modifica dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del d.lgs.152/06 con la quale ha proposto le seguenti modifiche:

- sostituzione dell'attuale macinatore con uno nuovo di tipo mobile da utilizzare in più punti dello stabilimento;
- introduzione dell'attività di triturazione sui rifiuti in legno;
- introduzione delle attività alternative o sequenziali di cernita, triturazione e pressatura sui rifiuti in plastica;
- aumento quantità annuali di Imballaggi misti da selezionare;
- introduzione dell'attività di commercio EOW prodotte da terzi;
- variazioni di alcune prescrizioni contenute nell'atto.

DATO ATTO CHE:

con nota n.171948 del 10/10/2023 il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del d.lgs. 152/06 in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono state invitate le amministrazioni interessate: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Hera spa (in qualità di gestore del servizio idrico integrato), Comando Provinciale VVFF, e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in prima seduta in modalità telematica il 06/11/2023 (Verbale della Conferenza Prot. n.12170/2024). In seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.12195 del 22/01/2024).

La Ditta ha trasmesso integrazioni in data 19/02/2024 (prot. n. 32127).

Dette integrazioni sono state oggetto di valutazioni, approfondimenti ed espressioni di parere da parte dei singoli Enti, raccolti da questa Agenzia in qualità di Ente procedente ed esposti nel corso della seconda seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 08/04/2024; la Conferenza, tenuto conto anche dei contributi istruttori prot. nn. 69778/2024 di ARPAE-ST, ha espresso all'unanimità parere favorevole alle modifiche dell' AU 208 richieste dalla ditta, con prescrizioni che saranno puntualmente riprese ed esplicitate nella parte dispositiva del presente atto;

il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con prot. nn.:

- prot. 150884 del 05/09/2023 istanza di modifica dell'Autorizzazione,
- prot. 32127 del 19/02/2024 integrazioni

ACQUISITA INOLTRE:

La comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 02/07/2024, prot. PR_MOUTG_Ingresso_0051598_20240626, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011 a carico della ditta Italmacero srl.

CONSIDERATO CHE:

le modifiche proposte comportano l'aggiornamento e la modifica dei seguenti allegati dell'autorizzazione unica di cui all'art.208 del Dlgs.152/2006 relativa all'impianto di recupero di rifiuti esistente:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Planimetria Lay-out rifiuti - Ottobre 2023”

Per effetto delle modifiche richieste, non si prevedono variazioni dell'assetto autorizzato relativamente alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici; si confermano pertanto le prescrizioni della DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021,

La modifica proposta prevede, fra l'altro, la sostituzione di un trituratore con uno di tipo mobile per il quale è previsto l'impiego in più punti dello stabilimento. La ditta ha provveduto pertanto alla predisposizione di uno studio previsionale di impatto acustico per approfondire l'effetto acustico delle modifiche richieste. La nuova valutazione di impatto acustico, basata su riscontri fonometrici e calcoli previsionali, mostra il rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali presso i ricettori e la conseguente compatibilità acustica dei nuovi impianti che verranno inseriti all'interno della ditta. La conferenza concordato nel ritenere la modifica compatibile dal punto di vista acustico, si confermano pertanto le prescrizioni in materia di rumore della DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021

le modifiche proposte variano gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 che nel seguito vengono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

Art.5.1.1 DEPOSITO O RAGGRUPPAMENTO PRELIMINARE D15 – Rifiuti non pericolosi:

40 t (istantanee) x 140,00 €/t = 5.600,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

Art.5.2.1. MESSA IN RISERVA R13 – Rifiuti non pericolosi: 140 t (istantanee) x 140,00 €/t = 19.600,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00 €**;

Art.5.2.4. ALTRI RECUPERI R12 – Rifiuti non pericolosi: 21.800 t (annuo) x 12,00 €/t = **261.600,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

Art.5.2.4 ALTRI RECUPERI R3 – Rifiuti non pericolosi: 22.000 t (annuo) x 12,00 €/t = **264.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **547.600,00 €**.

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri resi in Conferenza dei Servizi, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione, così come da istanza della Ditta, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni degli Enti e delle Amministrazioni interessate, recepiti nel presente provvedimento.

DATO ATTO CHE:

con Deliberazione del Direttore Generale n.12/2025 è stato confermato alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

con Deliberazione del Direttore Generale n.13/2025 è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Manzieri l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena;

il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

Su proposta del Responsabile del procedimento

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021, alla Ditta Italmacero srl, con sede legale in via Pica n. 47 in comune di Modena (MO) per l'esercizio dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto sito in Via Raimondo dalla Costa, 48/50, in Comune di Modena (MO), come segue:

Gli allegati al presente atto:

“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,

“Planimetria Lay-out rifiuti - Ottobre 2023”

modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021;

1. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella determinazione n. DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;
2. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021 e come tale va conservato unitamente ad esse ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
3. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:

- a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **547.600,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
4. di stabilire che gli effetti e l'efficacia della presente autorizzazione sono sospesi fino alla prestazione della garanzia finanziaria di cui al punto precedente;
 5. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la scadenza del presente provvedimento resta confermata al 31/12/2030 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
 6. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
 7. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
 8. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
 9. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

ALLEGATO A

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta ITALMACERO srl è autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 alla gestione dell'impianto di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali (operazioni R13, D15, R12, R3) di cui agli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06, con Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021

Il progetto relativo alla realizzazione dell'impianto è stato sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, che si è conclusa positivamente con prescrizioni in data 12/11/2008, con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 45.

L'area dell'impianto è distinta al catasto del comune di Modena al F. 100 m.le 612 e presenta un'estensione di circa 11.800 mq., di questi, circa 3.700 mq sono occupati dall'immobile destinato in massima parte all'attività produttiva e in minima parte agli uffici e servizi per gli addetti. La parte rimanente dell'area è in massima parte impermeabilizzata e destinata alle attività di stoccaggio cassoni, stoccaggio e lavorazione rifiuti, transito. L'impianto è dotato di una postazione di pesatura in prossimità dell'accesso; il capannone entro cui si svolge l'attività è aperto su un lato ed è planimetricamente a forma di lettera L. Gli uffici si trovano nella palazzina adiacente al lato corto del capannone. Tutta l'area è pavimentata. La viabilità intorno allo stabilimento ha un unico senso di marcia per garantire condizioni ottimali di sicurezza.

La dotazione impiantistica è la seguente:

- linea di selezione composto da n. 1 cabina di selezione con cappe di aspirazione e buche di scarico materiali/rifiuti; n. 1 nastro di cernita utilizzabile fino a 10 operatori; n. 1 nastro magnete per la cernita dei rifiuti ferrosi;
- pressa BOLLEGRAAF RECYCLING MACHINERY - Modello: HBC 110;
- pressa ZAGIB - Modello: L/22RSA;
- trituratore SANT'ANDREA G10/480;
- trituratore CAMEC DR450/13

La ditta è iscritta al Centro di Coordinamento RAEE con il numero I00000510.

La disponibilità dell'immobile presso il quale l'impianto esegue la lavorazione dei rifiuti deriva da un contratto di locazione finanziaria come dichiarato in atti al prot. 66117/2020

La ditta è attualmente autorizzata alle seguenti operazioni:

R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)";

R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11"

R13 "Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"

D15 “ Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)”.

L'attività di recupero R3 consiste nel recupero dei rifiuti identificati con i codici EER 150101, 200101 e 191201 in conformità al DM 188/2020

L'operazione di recupero R12 autorizzata consiste nella cernita/selezione manuale o meccanica (mediante l'impiego di nastro trasportatore) finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze. Per i codici 040222 e 150203 è inoltre autorizzata la triturazione.

Con l'istanza la ditta propone le seguenti modifiche:

- sostituzione dell'attuale macinatore con uno nuovo di tipo mobile da utilizzare in più punti dello stabilimento;
- introduzione dell'attività di triturazione sui rifiuti in legno;
- introduzione delle attività alternative o sequenziali di cernita, triturazione e pressatura sui rifiuti in plastica;
- aumento quantità annuali di Imballaggi misti da selezionare;
- introduzione dell'attività di commercio EOW prodotte da terzi;
- variazioni di alcune prescrizioni contenute nell'atto.

In merito alla sostituzione del macinatore, la ditta chiede di dismettere il trituratore di tipo fisso marca CAMEC modello DR450/13. con cui viene attualmente svolta l'attività di triturazione in quanto non più adeguato al tipo di materiale da trattare e lo sostituirà con un macinatore di tipo mobile avente le seguenti caratteristiche:

- Marca ARJES
- Modello VZ 750 DK
- Numero di serie 332
- tipo di alimentazione: gasolio con motore Volvo TAD 883 VE avente potenza pari a 235 kW

L'impianto è dotato di un sistema di nebulizzazione di acqua e di un deferrizzatore costituito da un nastro magnetico che separa i materiali ferrosi estratti dai rifiuti in corso di triturazione.

Il macinatore sarà utilizzato in più punti dello stabilimento, all'interno delle aree identificate con le lettere A e A1 dell'elaborato grafico “Planimetria Lay-out Rifiuti - Ottobre 2023”.

L'attività di macinazione continuerà ad interessare rifiuti di carta e cartone, scarto dalla selezione del rifiuto EER 150106, nonché nuovi rifiuti per i quali attualmente non è prevista tale lavorazione, costituiti da rifiuti in plastica e in legno

Con il nuovo macinatore si intende svolgere attività di triturazione sui rifiuti in legno identificati dai codici EER 150103 (Imballaggi in legno), 170201 (Legno), 191207 (Legno diverso da quello di cui alla voce 191206).

Le zone di stoccaggio del materiale ligneo non subiscono modifiche rispetto a quanto indicato nell'attuale planimetria. L'attività di triturazione rimane alternativa all'attività di messa in riserva R13 già prevista in autorizzazione.

La ditta intende inoltre introdurre l'attività di lavorazione R12 sui rifiuti plastici, intesa come selezione, pressatura e triturazione da intendersi come fasi alternative o successive (es. selezione più compattazione, selezione più triturazione, solo selezione, solo triturazione etc.).

Con il nuovo macinatore si intende svolgere attività di triturazione sui rifiuti in plastica identificati dai codici EER 150102 (Imballaggi in plastica), 170203 (Plastica) e 191204 (Plastica e gomma).

Le zone di stoccaggio del materiale plastico non subiscono modifiche rispetto a quanto indicato nell'attuale planimetria. Il materiale in uscita dalle lavorazioni verrà collocato in cassoni da posizionare nelle zone già destinate in planimetria a tale materiale.

Le attività di cernita, pressatura e triturazione rimangono alternative all'attività di messa in riserva R13 già prevista in autorizzazione.

La ditta chiede inoltre di incrementare la quantità massima annuale di imballaggi misti da selezionare in modalità R12 da 12.000 a 15.000 t/a, ferma restando la quantità di carta/cartone ottenuta dalla selezione e poi avviata a recupero interno.

Infine la Ditta ha ritenuto opportuno esplicitare che intende svolgere l'attività di ritiro e commercio di EOW prodotte da terzi, sebbene non vincolato al rilascio di uno specifico atto autorizzativo, al fine di descrivere le modalità di gestione e tracciabilità in impianto, dell'EOW prodotta in proprio rispetto a quella prodotta da terzi.

Tale attività verrà svolta rispettando i limiti di stoccaggio di materiale in carta previsti dal CPI.

La ditta non dichiara modifiche per le matrici rumore, aria, acqua.

ISTRUTTORIA E PARERI

Su richiesta di Arpae SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE, con nota 69778/2024, esprimendosi favorevolmente con prescrizioni.

La conferenza dei servizi, riunitasi nella seduta conclusiva del 08/04/2024 non ha rilevato motivi ostativi all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti a seguito della modifica.

In particolare la Conferenza dei Servizi non ha rilevato motivi ostativi all'incremento della quantità massima annuale di imballaggi misti da selezionare in modalità R12, alla sostituzione del macinatore e all'introduzione dell'attività di triturazione su rifiuti di legno e plastica, nel rispetto delle modalità e condizioni indicate nella documentazione progettuale e inserendo le seguenti prescrizioni nell'atto autorizzativo

- Al fine di limitare le polveri diffuse il macinatore deve essere utilizzato con il sistema di nebulizzazione attivato in presenza di rifiuti che, per loro natura e composizione, possano originare polverosità durante le fasi di triturazione;
- Durante l'utilizzo del trituratore, i lavoratori devono utilizzare adeguati DPI per la protezione delle vie respiratorie.

Inoltre la Conferenza dei Servizi ha preso atto dello svolgimento dell'attività di stoccaggio ed eventuale selezione su EoW provenienti da altri impianti da parte della ditta inserendo nell'atto le seguenti prescrizioni:

- le aree di stoccaggio destinate al deposito delle EoW prodotte dall'impianto nelle operazioni di recupero R3 dovranno essere mantenute fisicamente separate (anche con sistemi mobili) e identificate da idonea cartellonistica, dalle aree destinate alle EoW commercializzate o rilavorate;
- presso l'impianto deve essere tenuto un registro relativo alle EoW ritirate, vidimato da Arpae ST Modena, sul quale dovranno essere annotati i riferimenti (data e documento di trasporto) delle movimentazioni in carico, la lavorazione (quando effettuata) e lo scarico (data e documento di trasporto); le operazioni in scarico dovranno fare riferimento alle operazioni di carico).

In riferimento alla richiesta della ditta di modificare o stralciare alcune prescrizioni attualmente contenute nell'atto autorizzativo, la Conferenza ha accolto la richiesta di modificare/stralciare le prescrizioni n. 3, 4, 6, 57, 13, 15, 39, 43, come riportato nel verbale della seduta della Conferenza dei servizi del 08/04/2024 (rif. prot. ARPAE n. 150635/2024)

Pertanto si confermano le prescrizioni indicate nella Determinazione ARPAE DET-AMB-2021-3207 del 24/06/2021 opportunamente modificate dagli esiti dell'istruttoria svolta e dalle prescrizioni proposte dagli Enti partecipanti alla Conferenza e indicate nel successivo paragrafo.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La Ditta Italmacero S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi speciali ed urbani nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati B e C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06 elencate nel seguito:

R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di

compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”;

R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”

R13 “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”

D15 “ Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti)”.

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R3

EoW di carta e cartone conformi al DM 188/2020

2. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R3 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
		t	mc	t/anno
150101	Imballaggi di carta e cartone	100	400	22.000
200101	Carta e cartone			
191201	Carta e cartone			

3. I rifiuti per i quali è autorizzata l'attività di recupero **R3** identificati con i **codici EER 150101, 200101 e 191201** devono essere costituiti da rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani speciali e per il rifiuto 191201 provenienti anche dal trattamento meccanico dei rifiuti da raccolta differenziata di rifiuti urbani speciali; (cfr punto b Allegato 1 al DM 188/2020).

Per i rifiuti identificati con i codici EER **150101, 200101 e 191201** sono autorizzate le attività di recupero R3 per la produzione di End of Waste da carta e cartone disciplinate dal D.M. 188/2020 “regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste) da carta e cartone”; pertanto:

- i rifiuti ammessi al trattamento, i processi, le tecniche di trattamento e i materiali originati dalle operazioni di recupero che “cessano la qualifica di rifiuto” devono soddisfare i criteri, condizioni e modalità definiti nel sopraccitato D.M. 188/2020. In assenza di conformità a dette specifiche, i materiali devono essere gestiti come rifiuti e pertanto conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06;
- non sono ammessi rifiuti di carta e cartone selezionati da rifiuto indifferenziato;
- il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire gli obblighi minimi previsti alla lettera b) dell'allegato 1 al DM 188/2020;
- le operazioni di recupero dovranno essere svolte secondo le procedure indicate nel manuale della qualità del sistema di gestione certificato secondo la norma Uni En ISO 9001 e trasmesse alla scrivente (in atti al prot.93671/2021);
- per ogni lotto di prodotti finiti - “End of Waste” ottenuti da rifiuti in carta e cartone dovrà essere compilata la “Dichiarazione di conformità”, di cui all’art. 5 del D.M. n.188/2021 come da modello di cui all'allegato 3 del DM Ambiente 188/2020; le dichiarazioni di conformità potranno essere inviate ad Arpae con cadenza mensile;

Prescrizioni specifiche per l'attività di recupero R12

4. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi autorizzati, sono i seguenti:

Lavorazione	Codice EER	Descrizione	Q max istantaneo		Q max annuale
			t	m ³	t/anno
Imballaggi misti	150106	Imballaggi in materiali misti	60	300	15.000
	150105	Imballaggi in materiali compositi			
Materiali misti	101299 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (espositori per ceramica)	50	250	2.500
	170904	Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903			
Abiti	040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate	8	160	300
	150203	Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202			
Legno	150103	imballaggi in legno	30	90	3.000
	170201	legno			
	191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206			
Plastica	150102	imballaggi in plastica	40	120	1.000
	191204	plastica e gomma			
	170203	plastica			
Totale					21.800

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

5. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività:
- per i codici EER 150105, 150106, 101299 (espositori per ceramica), 170904, 040222 e 150203 (imballaggi misti, Materiali misti e abiti) l'attività R12 consiste nella cernita/selezione manuale o meccanica (mediante l'impiego di nastro trasportatore) finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze. Per i codici EER 040222 e 150203 è inoltre autorizzata la triturazione;
 - per i codici EER 150103, 170201 e 191207 (Legno) l'attività R12 consiste nella riduzione volumetrica dei rifiuti al fine di ottimizzare i trasporti in uscita dall'impianto;
 - per i codici EER 150102, 170203 e 191204 (plastica) l'attività R12 consiste nella selezione, pressatura e triturazione da intendersi come fasi alternative o successive (es. selezione più compattazione, selezione più triturazione, solo selezione, solo triturazione etc.).
6. E' consentita l'operazione di triturazione dello scarto ottenuto dalla selezione del rifiuto EER 150106 da classificare poi con codice EER 191212.

7. I rifiuti sottoposti all'operazione R12 devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 per le operazioni da R1 a R11, ovvero ad operazione R12. In tal caso le lavorazioni eseguite devono essere differenti da quelle svolte nell'impianto gestito da Italmacero srl e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie/End of Waste conformi alle norme specifiche di settore.
8. La ditta Italmacero è inoltre autorizzata alle operazioni di recupero e smaltimento dei seguenti rifiuti:

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo Autorizzato		Q.MASSIMO ANNUALE
		t	mc	
<u>OPERAZIONE AUTORIZZATA: D15</u>				
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze			
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate			
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502			
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211			
070213	Rifiuti plastici			
070299 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (vetroresina)			
070699 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (cosmetici, saponi, detersivi)			
080112	Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111			
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici			
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
150106	Imballaggi in materiali misti			
150203	Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			
190814	Fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da 190813			
TOTALE:		40	100	1.000

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo Autorizzato		Q. Massimo Annuale
		t	mc	t/a
<u>OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13</u>				
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)			
030101	Scarti di corteccia e sughero			
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104			
030307	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone			
040109	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura			
040209	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)			
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze			
040222	Rifiuti da fibre tessili lavorate			
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502			
070212	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 070211			
070213	Rifiuti plastici			
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317			
090107	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento			
100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905			
100908	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907			
101112	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111			
101201	Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico			
101203	Polveri e particolato			
101206	Stampi di scarto			
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo Autorizzato		Q. MASSIMO ANNUALE
		t	mc	
<u>OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13</u>				
101299 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (espositori per piastrelle)			
101299 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (nastri e mole abrasive)			
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310			
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi			
120102	Polveri e particolato di metalli ferrosi			
120103	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi			
120104	Polveri e particolato di metalli non ferrosi			
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici			
120117	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116			
120199 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di ferro, acciaio e ghisa)			
120199 [§]	Rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)			
150101	Imballaggi in carta e cartone			
150102	Imballaggi in plastica			
150103	Imballaggi in legno			
150104	Imballaggi metallici			
150105	Imballaggi compositi			
150106	Imballaggi in materiali misti			
150107	Imballaggi in vetro			
150203	Assorbenti materiali filtranti stracci e indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202			
160103	Pneumatici fuori uso			
160117	Metalli ferrosi			
160118	Metalli non ferrosi			
160119	Plastica			
160120	Vetro			
160122 [§]	Componenti non specificati altrimenti (parti leggere da demolizione veicoli)			
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213			

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo Autorizzato		Q. Massimo Annuale
		t	mc	t/a
<u>OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13</u>				
160216	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215			
160216 ^s	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215 (cartucce vuote)			
160605	Altre batterie ed accumulatori			
161104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 161103			
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105			
170101	Cemento			
170102	Mattoni			
170103	Mattonelle e ceramiche			
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da 170106			
170201	Legno			
170202	Vetro			
170203	Plastica			
170401	Rame, bronzo, ottone			
170402	Alluminio			
170403	Piombo			
170404	Zinco			
170405	Ferro e acciaio			
170406	Stagno			
170407	Metalli misti			
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410			
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603			
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci 170801			
170904	Rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170801			
191201	Carte e cartone			
191202	Metalli ferrosi			
191203	Metalli non ferrosi			

CODICE EUROPEO	TIPOLOGIA DI RIFIUTO	Q. MAX. Istantaneo Autorizzato		Q. MASSIMO ANNUALE
		t	mc	t/a
OPERAZIONE AUTORIZZATA: R13				
191204	Plastica e gomma			
191205	Vetro			
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206			
200101	Carta e cartone			
200102	Vetro			
200110	Abbigliamento			
200111	Prodotti tessili			
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135			
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137			
200139	Plastica			
200140	Metalli			
200201 [§]	Rifiuti biodegradabili (potature)			
	TOTALE:	140	300	10.000

§ è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura.

Prescrizioni specifiche per i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE)

9. i rifiuti RAEE gestiti nell'impianto appartenenti al gruppo 5 "apparecchiature d'illuminazione" dell'allegato I al D.Lgs. 49/2014, devono essere costituiti esclusivamente dalla struttura esterna dell'apparato d'illuminazione, privo di lampade o sorgenti di illuminazione;
10. i RAEE gestiti nell'impianto devono essere classificati esclusivamente non pericolosi;
11. devono essere rispettate le condizioni previste nel D.lgs. 49/2014, Allegato VII "Modalità di raccolta e conferimento" e Allegato VIII "Requisiti tecnici degli impianti di trattamento", ed in particolare:
 - l'impianto deve essere dotato di un rilevatore di radioattività, anche portatile, al fine di consentire di individuare materiali radioattivi eventualmente presente tra i rifiuti in ingresso;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;
 - la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
 - deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
 - lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per gruppi omogenei; la messa in riserva di tali rifiuti deve avvenire in cassoni dotati di copertura, se collocati nell'area esterna, o all'interno del capannone in bancali posti su area impermeabile dotata di sistema di raccolta di eventuali liquidi;
 - la ditta deve adottare misure atte ad evitare il danneggiamento dei RAEE nelle fasi di movimentazione, carico, scarico, stoccaggio;

- ottemperare agli obblighi di cui all'art. 33 comma 2 del D.lgs. 49/2014;

Altre prescrizioni:

12. L'impianto deve essere gestito in conformità all'elaborato grafico "Planimetria Lay-out Rifiuti - Ottobre 2023" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
13. I rifiuti identificati con il codice europeo 200201, costituiti esclusivamente da potature, possono essere stoccati presso l'impianto esclusivamente in cassoni dotati di copertura. Lo stoccaggio nell'impianto è ammesso per un periodo massimo di 72 ore.
14. I rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo.
15. All'interno di ciascun contenitore è ammesso lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta.
16. I rifiuti collocati nell'area cortiliva devono essere stoccati esclusivamente in contenitori dotati di copertura, anche mobile.
17. Le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante il codice europeo dei rifiuti ivi presente e l'operazione alla quale sono destinati (R12, R13, D15, R3). La cartellonistica riportante il codice europeo deve essere presente anche nelle aree e sui contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti trattati e prodotti dall'attività. Analogamente, devono essere opportunamente identificate e riconoscibili le aree di stoccaggio delle End of Waste.
18. I rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati al recupero.
19. I rifiuti devono essere stoccati separatamente dagli End of Waste presenti nell'impianto.
20. Le aree di stoccaggio destinate al deposito delle EoW prodotte dall'impianto nelle operazioni di recupero R3 dovranno essere mantenute fisicamente separate (anche con sistemi mobili) e identificate da idonea cartellonistica, dalle aree destinate alle EoW commercializzate o rilavorate.
21. Presso l'impianto deve essere tenuto un registro relativo alle EoW ritirate da terzi, vidimato da Arpae ST Modena, sul quale dovranno essere annotati i riferimenti (data e documento di trasporto) delle movimentazioni in carico, la lavorazione (quando effettuata) e lo scarico (data e documento di trasporto); le operazioni in scarico dovranno fare riferimento alle operazioni di carico;
22. I quantitativi di rifiuti e materiali infiammabili stoccati all'interno dell'impianto devono rispettare i limiti previsti nel Certificato di Prevenzione Incendi.
23. I rifiuti provenienti da attività di demolizione **devono essere totalmente privi di amianto.**
24. Nel caso di presenza di lastre di fibrocemento, la ditta è tenuta preventivamente ad accertare la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto.
25. I fanghi possono essere conferiti all'impianto solo se allo stato fisico solido e/o palabile e se gli stessi sono collocati in big-bags o in container o in cassoni a tenuta chiusi.
26. Non sono ammessi nell'impianto rifiuti allo stato liquido.
27. I rifiuti di natura polverulenta devono essere stoccati esclusivamente in cassoni chiusi, adottando idonee precauzioni nelle fasi di carico e scarico al fine di limitare la diffusione di polveri.
28. Le aree interne al capannone devono essere provviste di sistemi atti a garantire lo stoccaggio separato dei rifiuti per codice europeo.
29. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

30. Lo stoccaggio dei rifiuti da recuperare deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
31. **I rifiuti provenienti dalla demolizione dei veicoli** per i quali viene effettuata la messa in riserva nel piazzale asfaltato, devono essere stoccati esclusivamente all'interno di cassoni a tenuta stagna, dotati di coperchio.
32. Relativamente alla Sorveglianza Radiometrica, la ditta dovrà rispettare quanto previsto nella Procedura per il controllo radiometrico trasmessa con prot. 150884/2023 e successivi aggiornamenti e ottemperare a quanto previsto D.Lgs. 101/2020. La documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previsti dal sopra citato decreto, unitamente alla Procedura per la sorveglianza radiometrica approvata, deve essere conservata in apposito registro e tenuta a disposizione delle autorità di vigilanza in caso di controlli
33. Le tipologie di rifiuto ottenute dalla selezione devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi.
34. I quantitativi massimi stoccabili istantaneamente autorizzati sono riferiti sia ai rifiuti ritirati da terzi, sia ai rifiuti originati dalle operazioni di cernita/selezione dei rifiuti misti.
35. Lo scarto originato dalle operazioni di cernita/selezione dei rifiuti deve essere identificato con il codice europeo 191212 e conferito ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
36. Per quanto riguarda i rifiuti identificati con il codice europeo 160605:
 - a) lo stoccaggio deve essere effettuato esclusivamente all'interno di contenitori a tenuta collocati al coperto;
 - b) la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con particolare cura in modo da evitare spandimenti di liquidi elettrolitici sul terreno;
 - c) eventuali liquidi elettrolitici devono essere raccolti in idonei contenitori collocati su superficie impermeabilizzata avente idonea pendenza verso un pozzetto di raccolta cieco. I suddetti liquidi devono essere smaltiti conformemente alle vigenti leggi.
37. Relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, la Ditta deve tenere presso l'impianto, a disposizione delle autorità di controllo, le certificazioni analitiche attestanti la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. Limitatamente ai rifiuti misti da attività di costruzione e demolizione (codice europeo 170904), devono essere osservate le seguenti procedure al fine di attestare la non pericolosità degli stessi:
38. per i cantieri di piccole dimensioni (max 5 tonnellate), è ammesso il conferimento all'impianto previa acquisizione della dichiarazione da parte del produttore che la demolizione è stata effettuata in maniera selettiva e che l'immobile oggetto di demolizione non presentava amianto come da modello allegato alla domanda. La Ditta Italmacero S.r.l. dovrà provvedere ogni 50 tonnellate di rifiuti ingressati ad effettuare le analisi volte alla verifica della non pericolosità ai sensi dell'allegato D alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06;
39. per i restanti cantieri la verifica della non pericolosità del rifiuto è a carico del produttore.
40. Il sistema di raccolta degli eventuali percolati originati dall'attività svolta all'interno del capannone, costituito da una vasca cieca, deve periodicamente essere sottoposto a pulizia e i materiali di risulta devono essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
41. Il sistema di bagnatura a soffitto installato nell'area di lavorazione (R12) dei rifiuti di cui al codice europeo 170904 (zona B - rif. Elaborato grafico "Planimetria Lay-out Rifiuti – ottobre 2023") deve essere in funzione durante le fasi di movimentazione (carico e scarico) dei rifiuti stessi, al fine di limitare l'emissione di polveri.
42. Al fine di limitare le polveri diffuse il macinatore mobile deve essere utilizzato con il sistema di nebulizzazione attivato in presenza di rifiuti che, per loro natura e composizione, possano originare polverosità durante le fasi di triturazione.

43. Durante l'utilizzo del trituratore mobile i lavoratori devono utilizzare adeguati DPI per la protezione delle vie respiratorie.
44. Le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna.
45. L'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni cementizie ed asfaltate, al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente.
46. Di ogni inconveniente alle strutture e/o ai macchinari connessi all'attività autorizzata che possa costituire pericolo per la salute e per l'ambiente, deve essere data immediata comunicazione all'autorità di controllo per eventuali provvedimenti o prescrizioni.
47. Ai sensi dell'art.226 del D.Lgs. 152/06 comma 1 è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
48. Tutti i rifiuti in uscita dallo stabilimento devono comunque essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06.
49. L'impianto deve essere dotato di idonei sistemi antincendio di rapido impiego mantenuti in costante efficienza.
50. Si deve provvedere alla periodica pulizia delle aree dell'impianto mediante spazzatrice.
51. l'impianto della ditta Italmacero deve essere dotato di idonea recinzione lungo tutto il suo perimetro;
52. la barriera esterna di protezione deve essere realizzata con siepi, alberature e schermi mobili, atti a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto;
53. deve essere garantita la manutenzione nel tempo di detta barriera di protezione ambientale;
54. In caso di dismissione dell'impianto, il gestore deve inviare:
 - comunicazione di dismissione dell'impianto, con indicazione certa della data di dismissione;
 - una breve relazione nella quale attesta:
 - l'avvenuto svuotamento dei box di stoccaggio, vasche, serbatoi, contenitori, reti di raccolta acque (canalette, fognature) e di aver provveduto al corretto recupero o smaltimento del contenuto;
 - di aver rimosso tutti i rifiuti provvedendo ad un corretto recupero o smaltimento.
 - copia dei formulari con i quali si è provveduto a smaltire gli ultimi rifiuti rimasti presso l'impianto;
 - copia del registro dal quale risulti che tutti i rifiuti presenti nell'impianto sono stati correttamente recuperati e/o smaltiti;
 - adeguata documentazione fotografica relativa allo stato dismesso dell'impianto.

Questa Agenzia si riserva di effettuare i controlli previsti dall'art.71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della Ditta ai sensi degli artt.46 e 47 del suddetto decreto.

Sono fatte salve eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni allo svolgimento dell'attività che potranno essere disposte a seguito dei suddetti controlli o a seguito dei controlli periodici di cui all'art. 197 del D.lgs 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.